

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)**

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 DEL 21.12.2018

OGGETTO: Elenco degli Organismi che compongono il "Gruppo amministrazione pubblica" (G. a p.) e di quelli compresi nel perimetro/area di consolidamento. Determinazioni afferenti all'esercizio finanziario 2018.

=====

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore tredici e minuti quindici, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori, signori:

Aria Aniello
Pallanti Barbara
Valentini Deborah

E' assente l'assessore, signor:

Faralli Mauro

Presiede il sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Partecipa il segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs. vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

Richiamati:

- il d. lgs.vo 23.06.2011, n. 118 che all'allegato 4/4, introduce il "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", da redigere da parte degli Enti locali;

- il d. l. n. 174 del 10.10.2012 (convertito in legge 7.12.2012, n. 213), che ha indirettamente introdotto l'obbligo, per i Comuni, di redigere il bilancio consolidato, integrando in tal senso il d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, con l'introduzione dell'articolo 147 - quater, in cui si dispone che "*... i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica*";

- infine, il d. lgs.vo 10.08.2014, n. 126 in cui si conferma l'avvio degli Enti locali verso la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale;

Considerato come il bilancio consolidato:

- si configuri quale documento che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune, attraverso le (eventuali), proprie articolazioni organizzative, enti strumentali e società partecipate;

- si componga del conto economico, dello stato patrimoniale e dei relativi allegati;

- debba essere predisposto con riferimento, nella fattispecie, all'area di consolidamento, individuata alla data del 31.12.2018 ed approvato entro il 30.09.2019;

Considerato, altresì:

- come il comma 3^a dell'art. 233 - bis del d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. preveda che "gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";

- che, pertanto, questo Comune, alla luce della predetta norma, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio che precede;

Preso atto che, ai sensi del già citato allegato 4/4 al d. lgs.vo n. 118/11:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti devono predisporre due distinti elenchi concernenti:

Elenco "A"	Elenco "B"
enti, aziende e società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica (g.a.p.)	enti, aziende e società, componenti del g. a. p., compresi nel bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di consolidamento)

evidenziando, nel contempo, gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- il G. a. p. deve comprendere gli enti ed organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione pubblica. Tale definizione si riferisce ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione;

- ai fini dell'inclusione nel G. a. p., non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Preso atto, altresì, che la casistica prevista dal citato allegato 4/4 al d. lgs. n. 118/11, per determinare la tipologia degli Organismi che entrano a far parte del G. a. p., fa costante riferimento al concetto di "capogruppo", inteso come quel soggetto che, all'interno dell'Organismo e/o Società, è in condizione di esercitare poteri di direzione e funzioni di controllo, che questo Comune non svolge in nessuno degli Organismi partecipati, alla luce della limitatezza delle quote detenute, che la stessa normativa in vigore, configura come "irrilevanti";

Tenuto conto:

- che con propria deliberazione n. 142 del 20.12.2017, esecutiva, al fine di assicurare la trasparenza del processo di consolidamento, si effettuava un'istruttoria completa, finalizzata all'individuazione degli organismi, in linea di principio, rientranti nella sfera del consolidamento, riportati nella "tabella di mappatura" che segue, con le relative percentuali di partecipazione alla data del 31.12.2017:

1	Aisa impianti s.p.a.	0,39%
2	A. i. t. (Autorità idrica toscana)	0,05%
3	Arezzo casa s. p. a	0,68%
4	A. t. o. Toscana sud	0,09%
5	Coingas s. p. a.	1,22%
6	Gal consorzio appennino aretino a r. l.	0,98%
7	Intesa s. p. a.	0,00003%
8	La ferroviaria italiana s. p. a.	0,89%
9	Nuove acque s. p. a.	0,43%

- che con deliberazione consiliare n. 13 del 26.04.2018, si approvava "il rendiconto della gestione dell'anno 2017, comprensiva anche dello stato patrimoniale e del conto economico;

- che, infine, con proprio atto deliberativo n. 93 del 12.09.2018, esecutivo, si procedeva ad un ulteriore esame dei contenuti di cui all'allegato 4/4 al d. lgs.vo 23.06.2011, n. 118 (che ha introdotto il "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", da redigere da parte degli Enti locali), condotto anche alla luce delle modifiche introdotte con il d. M. 11.08.2017, da cui risultava che la società partecipata Arezzo Casa s. p. a. (in quanto organismo a totale partecipazione pubblica ed affidatario del servizio "in house" della gestione del patrimonio E. r. p.), indipendentemente dalla percentuale di partecipazione dell'Ente (pari allo 0,68), ad integrazione di quanto precedentemente statuito con il sopra citato, proprio atto deliberativo n. 142/17, dovesse essere inclusa nel G. a. p. sopra menzionato e nel perimetro di consolidamento;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, con la quale si invita questo Consesso a procedere alla conferma dell'elenco degli Enti od Organismi facenti parte del G. a. p. di questo Comune ed altresì di Enti o società controllate o partecipate, oggetto di consolidamento, con riferimento immediato all'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto, sulla scorta di quanto precede, di poter quindi approvare l'elenco previsto dall'allegato 4/4 al più volte citato d. lgs.vo n. 118/11, dando atto, fin d'ora, che lo stesso sarà oggetto di aggiornamento al termine dell'esercizio corrente, al fine di tenere conto di eventuali evoluzioni intervenute in corso di gestione, sotto forma di eventuale ampliamento dell'area di consolidamento, ascrivibile all'inclusione di altri Enti partecipati dal Comune;

Evidenziato, infine, che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

delibera

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli e relativa a quanto in oggetto;

2 - di confermare, conseguentemente, sulla scorta delle argomentazioni e del dettato normativo (d. lgs.vo n. 118/11), richiamati in narrativa, l'integrazione apportata con la propria, sopra citata deliberazione n. 142/18, in forza della quale, nel Gruppo di amministrazione pubblica (G. a. p.), del Comune, è compresa la società Arezzo Casa s. p. a., rientrando conseguentemente, anche nel perimetro di consolidamento;

3 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente, l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'approvazione della presente atto

deliberativo, ivi compreso l'invio in copia, per opportuna conoscenza, a tutti gli Organismi partecipati dal Comune;

4 - di disporre che dell'adozione del presente provvedimento venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Ufficio Ragioneria

Marciano della Chiana, 21/12/2018

Spett.le
GIUNTA COMUNALE
= S e d e =

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 2018 E DEI SOGGETTI AREA DI CONSOLIDAMENTO (ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. 118/2011-ART.11 QUINQUIES D.LGS. 118/2011 E SS. MM. ED II).

VISTO il D.lgs 118/2011, con particolare riferimento agli articoli da 11-bis a 11-quinquies nonchè all'Allegato 4/4, che disciplinano la redazione del bilancio consolidato;

RICORDATO che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11-bis, comma 4, del D.lgs. 118/2011, il Comune ha adottato il bilancio consolidato a partire da quello relativo all'esercizio 2017 (deliberazione Consiglio Comunale n.32 del 28.09.2018);

PRESO ATTO che tra gli adempimenti preliminari alla redazione del bilancio consolidato figura la predisposizione di due distinti elenchi riguardanti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica";
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

VISTO il paragrafo 2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, riportato nell'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011, in cui si definisce "gruppo amministrazione pubblica" il gruppo costituito da:

- 1) "organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo" ovvero, le "loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica";
- 2) "enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo", ove il controllo si verifica nei casi in cui l'ente locale capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voti nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- 3) "enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica", ovvero gli enti "nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2";

4) "società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo":

a) ha il possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante";

5) "società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione";

Vista la deliberazione G.C. n. 142 del 20/12/2017, con la quale si individuava l'elenco degli organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e quelli compresi nel perimetro/area di consolidamento, nonché la deliberazione G.C. n. 93 del 12/09/2018 ove si integrava la composizione del Gruppo di amministrazione pubblica di cui alla precedente deliberazione n. 142 /2017;

Rilevato che da atto G.c. n. 93/2018 emerge in particolare che la società partecipata "Arezzo Casa spa" risulta essere società a totale partecipazione pubblica ed affidataria del servizio pubblico locale di gestione dell'edilizia residenziale pubblica, facente parte del perimetro di consolidamento secondo le indicazioni di cui al principio contabile allegato 4/4, punto 2;

PRESO ATTO che entro il 31 dicembre di ogni anno l'individuazione del GAP e dell'Area di Consolidamento deve essere rivista ed aggiornata, sia in funzione di eventuali modifiche interne all'Ente intervenute nel corso dell'esercizio, sia in funzione delle modifiche normative introdotte;

VISTE le novità introdotte, a modifica dell'allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011, dal Decreto Ministero Economia e Finanze 11 agosto 2017;

VISTO il paragrafo 3 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.lgs 118/2011), in cui si definiscono gli enti da includere nel bilancio consolidato come gli enti compresi nel gruppo amministrazione pubblica da cui possono essere esclusi quelli in cui si manifestino casi di "irrelevanza" o di "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento";

Ritenuto di dover confermare ad oggi il Gruppo di Amministrazione Pubblica definito con la deliberazione G.C. n. 93 del 12/09/2018 e di includere nel perimetro di consolidamento la società Arezzo Casa S.p.a., trattandosi di società a totale partecipazione pubblica ed affidataria del servizio pubblico locale di gestione dell'edilizia residenziale pubblica;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

SI PROPONE

1) di confermare l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Marciano della Chiana e contestualmente la composizione del perimetro di consolidamento, composto dalla seguente società partecipata:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	Arezzo Casa S.p.A.	Partecipazione diretta	0,68%

La Responsabile del servizio
Simona Gorelli



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:

- parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gorelli Simona



Marciano della Chiana, 21/12/2018

IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari dott. Renato



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 16.01.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 16.01.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari

=====

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o ricorsi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====